



UNIPOLSAI TERZO SETTORE

Attività di Volontariato

Assicurazione multirischi per le attività di volontariato e promozione sociale

Gentile Cliente

alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Prodotto redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

Assicurazione Multirischi per il Terzo Settore

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "UNIPOLSAI TERZO SETTORE -ATTIVITA' DI VOLONTARIATO"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura le Associazioni di Volontariato contro i rischi di danni a terzi e/o infortuni inerenti le attività svolte, con possibilità di personalizzare le coperture assicurative.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **DANNI A TERZI:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento delle attività di volontariato dichiarate in Polizza.
- ✓ **INFORTUNI:** infortuni subiti dagli Assicurati durante lo svolgimento delle attività di volontariato dichiarate in Polizza. L'Indennizzo viene corrisposto nelle seguenti ipotesi:
 - **MORTE:** pagamento della Somma assicurata ai Beneficiari designati o, in loro mancanza, agli eredi dell'Assicurato deceduto; la garanzia opera anche in caso di Stato Comatoso Irreversibile dell'Assicurato durato almeno 180 giorni;
 - **INVALIDITA' PERMANENTE:** pagamento dell'Indennizzo in base alla percentuale di invalidità permanente accertata secondo i criteri di valutazione e le tabelle di riferimento contrattualmente indicate.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi nell'ambito dei casi indicati contrattualmente.
- ✓ **MALATTIA:** pagamento di un'Indennità giornaliera in caso di Ricovero in un Istituto di Cura reso necessario da una Malattia Acuta, manifestatasi durante l'espletamento delle mansioni svolte nell'ambito delle attività di volontariato dichiarate in Polizza.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

GARANZIE OPZIONALI:

Garanzie Supplementari [a pagamento]

DANNI A TERZI: Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO/RCI) / Malattie professionali / RC Patrimoniale / Persone non associate / Organizzazioni di manifestazioni e/o gare sportive / Danni alle cose in consegna e/o in custodia / Danni da incendio / RC Proprietà del fabbricato / Collaboratori occasionali (danni subiti) / Cose consegnate (articolo 1784 Codice Civile – guardaroba) / Danni ai locali/Impianti di proprietà di terzi / RC personale singoli espositori / Tirocinio/Stage / Danni a veicoli terzi.

INFORTUNI: Rimborso spese mediche / Indennità da Ricovero / Indennità da Ricovero e convalescenza / Indennità da immobilizzazione / Indennità forfettaria per stato comatoso / Invalidità permanente da danno estetico / HIV / Epatite / Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri.

TUTELA LEGALE: Controversie contrattuali di lavoro / Controversie con i fornitori e le Compagnie di Assicurazione / Controversie con i clienti e con il Comune / Sedi/Immobili di proprietà del Contraente / Pacchetto sicurezza / Riforma fiscale e tributaria.

[Per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

Non sono oggetto di copertura le attività aziendali non indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato / Contraente / rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata. Inoltre:

- ✗ **DANNI A TERZI:** non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T. i familiari dell'assicurato, i Prestatori di lavoro, i subappaltatori e i loro dipendenti, qualora si tratti di una persona giuridica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e i rispettivi familiari.
- ✗ **INFORTUNI:** non sono assicurabili le persone di età superiore a 80 anni e le persone affette da alcolismo cronico, AIDS conclamato e sindromi collegate a Tossicodipendenza.
- ✗ **TUTELA LEGALE:** non sono comprese le vertenze legate alla vita privata dell'assicurato.
- ✗ **MALATTIA:** non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone di età superiore a 80 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI A TERZI:** subiti dai Prestatori di lavoro, anche occasionali, durante lo svolgimento delle loro attività; da proprietà dei fabbricati; derivanti da spettacoli pirotecnici e/o manipolazione di fuochi d'artificio; derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di tribune.
- ! **INFORTUNI:** guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a causa del Sinistro, salvo il caso dei minori assicurati, per gli Infortuni subiti dagli stessi alla guida di veicoli all'insaputa soggetti tenuti alla loro vigilanza; operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari in conseguenza di infortunio.
- ! **TUTELA LEGALE:** per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività.
- ! **MALATTIA:** le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; prestazioni aventi finalità estetiche; le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. dell'8/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262, e successive modifiche) quali per esempio le cure omeopatiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **DANNI A TERZI:** la garanzia opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei (la garanzia R.C.O./R.C.I. opera in tutto il mondo; la garanzia RC Patrimoniale opera in tutto il mondo, escluso USA, Canada e Messico).
- ✓ **INFORTUNI:** la garanzia opera in tutto il mondo.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento Danni e per la resistenza alla richiesta di Risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali la garanzia opera nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein. Per i ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione, per le controversie contrattuali con i clienti e con il Comune e per l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, per la responsabilità amministrativa la garanzia opera nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- ✓ **MALATTIA:** la garanzia opera in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. Previo accordo di UnipolSai il Premio annuo può essere frazionato senza oneri in rate mensili con addebito diretto su conto corrente. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza. Se il contratto è stipulato per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni), il Premio di ciascuna annualità è calcolato con applicazione di una riduzione, che è indicata sulla Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, e in tal caso in assenza di disdetta si rinnova per un anno, e così successivamente, o senza tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza.



Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta ad UnipolSai. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere - solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni - dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non puoi recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza. Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.